



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 12/12/2016

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2016**

Con la recente approvazione della Legge di bilancio e del Decreto Legge ad essa collegato sono state introdotte numerose novità fiscali. In attesa di commentarle singolarmente ed approfonditamente nei prossimi giorni, ci limitiamo per ora ad esaminare la misura che più di tutte sta catalizzando l'interesse dei contribuenti, e cioè la c.d. sanatoria (o rottamazione) delle cartelle esattoriali.

Si tratta di una misura introdotta dall'articolo 6 del decreto legge n. 193 del 22/10/2016 e successivamente modificata dalla Legge di conversione n. 225 del 1°/12/2016, che prevede la possibilità, per chi aderisce alla stessa, di sanare il proprio debito nei confronti di Equitalia senza dover pagare sanzioni e interessi di mora (né interessi di dilazione se il contribuente ha già in corso una rateizzazione); restano invece dovuti l'imposta, gli interessi di ritardata iscrizione (cioè quelli che sono già iscritti nella cartella originaria) e l'aggio dovuto a favore dell'Agente della riscossione (calcolato solo sul capitale e gli interessi ma non sulle sanzioni).

Rientrano nella sanatoria tutti i ruoli affidati all'Agente delle riscossione (che normalmente è Equitalia) dal 2000 fino a tutto il 2016; entro il 28/2/2017, inoltre, Equitalia stessa comunicherà ai contribuenti l'eventuale esistenza di atti di accertamento e di irrogazione sanzioni emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Inps che non le sono stati ancora affidati ma che rientrano comunque nella sanatoria.

Per poter usufruire della "rottamazione" occorre presentare entro il 31/3/2017 un'apposita istanza nella quale è necessario indicare per quali cartelle si intende usufruire della stessa, in quanto non è obbligatorio farvi rientrare tutti i ruoli esistenti a proprio carico; anzi, è anche possibile rottamare soltanto alcune voci all'interno della stessa cartella, per cui non solo si può scegliere quali cartelle far rientrare nella sanatoria, ma anche quali voci farvi rientrare all'interno della stessa cartella.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Nella stessa istanza, inoltre, bisogna decidere in quante rate si intende pagare la somma scaturente dal calcolo: infatti si può pagare sia in unica soluzione, sia in un numero di rate variabile da un minimo di 2 ad un massimo di 5; nel caso di scelta per le cinque rate, la scadenza delle stesse e l'ammontare da pagare in ciascuna rata (rispetto al totale dovuto), sono riassunti nella tabella che segue:

SCADENZA	Luglio 2017	Settembre 2017	Novembre 2017	Aprile 2018	Settembre 2018
% DA PAGARE	24%	23%	23%	15%	15%

Bisogna anche ricordare che se ci sono contenziosi pendenti, con la presentazione dell'istanza si dovrà rinunciare alla loro prosecuzione.

Entro il 31/5/2017 Equitalia comunicherà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e delle singole rate da versare; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

**E' fondamentale tener presente che in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata e anche per un solo giorno, la sanatoria non produce alcun effetto e torna ad essere dovuto l'importo originario, con l'ulteriore conseguenza negativa che per l'importo ancora dovuto non potrà più essere richiesto alcun tipo di rateizzazione.** L'unica eccezione si ha nel caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza, non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella: in tale circostanza, infatti, sarà ancora possibile rateizzare il debito, anche in ipotesi di decadenza dalla sanatoria, in quanto il contribuente non ha mai avuto prima tale facoltà.

Ricordiamo infine che si può accedere alla sanatoria anche nel caso in cui sia già in corso una rateazione: in questo caso l'unica condizione richiesta dalla legge consiste nell'obbligo di dover pagare le rate in scadenza ad ottobre, novembre e dicembre (sembrerebbe che anche il pagamento in ritardo non pregiudichi la possibilità di aderire alla sanatoria). Viceversa, per le rate e i pagamenti in genere che scadono dal 1° gennaio 2017 in poi, se relativi a debiti inclusi nell'istanza di definizione, viene disposta la sospensione fino al termine di scadenza della prima rata della rottamazione.

*Si invitano i clienti interessati a tale sanatoria a prendere contatto il prima possibile con lo Studio al fine di decidere in merito all'eventuale istanza da presentare.*

Con l'occasione ricordiamo anche gli adempimenti di fine anno:

### **Acconto IVA**

Entro il prossimo 27/12 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IVA; la normativa non è mutata rispetto agli anni precedenti, per cui è sempre possibile adottare uno dei tre metodi alternativi previsti dalla legge:

- 1) metodo storico: si versa l'88% dell'IVA dovuta per il mese di Dicembre 2015 (contribuenti mensili) o per il versamento annuale 2015 (contribuenti trimestrali), senza tener conto dell'eventuale acconto 2015 versato;
- 2) metodo previsionale: si versa l'88% dell'IVA che si prevede che risulterà a debito nella liquidazione periodica relativa a Dicembre 2016 (contribuenti mensili) o nella liquidazione annuale 2016 (contribuenti trimestrali);
- 3) metodo analitico: si versa l'intero importo dell'IVA scaturente dalla liquidazione straordinaria fatta al 20/12/2016 (che comprende il periodo 1/12-20/12 per i contribuenti mensili e 1/10-20/12 per i contribuenti trimestrali).

L'acconto **non** deve essere versato se l'importo che risulta dai suddetti conteggi non supera € 103,29.

**Ricordiamo anche che la data del 27/12 è l'ultima possibile entro la quale effettuare il versamento degli importi Iva relativi al 2015 per scendere sotto la soglia di applicazione della sanzione penale (quest'ultima "scatta" se il totale degli importi dovuti e non versati, per ciascun anno di imposta, supera i 250.000 €).**

\* \* \*

Ricordiamo infine che tutti i registri contabili meccanizzati devono essere stampati entro 3 mesi dalla scadenza delle dichiarazioni, e cioè entro il 31/12 e che la stessa scadenza è prevista per il libro inventari; il registro dei beni ammortizzabili, invece, deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9).

Ricordiamo inoltre che in caso di finanziamenti concessi dai soci a favore della propria società il relativo contratto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3%, a meno che non sia redatto sotto forma di scambio di corrispondenza: pertanto, qualora si manifesti la necessità di operazioni di questo tipo, sarà opportuno predisporre per tempo la relativa corrispondenza, anche per attribuire la data certa all'operazione stessa (ad esempio tramite Pec).